



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO
PROVINCIA DI ROMA

ORIGINALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 33

DEL 22.12.2014

OGGETTO: ISTITUZIONE, A MEZZO DI CONVENZIONE, DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PRESSO LA COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI TIBURTINI CORNICOLANI PRENESTINI: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE UNITAMENTE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO.

L'anno duemilaquattordici, il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE, alle ore 19,30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria, in prima convocazione, in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica sono rispettivamente presenti ed assenti al momento della votazione:

NARDI GIANPAOLO – Sindaco - Presente

Consiglieri	Presenti	Assenti
FIorentini DARIO	X	
FORNARI PATRIZIA	X	
GASBARRI ALESSANDRO	X	
ROSICARELLI MARIA	X	
D'ANNIBALE ALESSANDRO	X	
FERRACCI SERENA	X	
CENCI ROBERTO	X	
PONZO MARIO	X	
FERRACCI ROBERTO	X	
RICOLLI GIULIANO	X	
	Presenti n.11	Assenti n.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco **Gianpaolo Nardi** e partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs.18.08.2000 n. 267) il Segretario Comunale, Dott. Gianluca Torriero.

Il Signor Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Sindaco cede la parola al Responsabile dell'area tecnica Arch .Fabio Gambini che illustra la convenzione. Abbiamo adempiuto ad un obbligo normativo che impone a tutti i Comuni d'Italia di aderire ad una Centrale Unica di Committenza che provvederà alla gestione delle gare per l'affidamento di lavori, fornitura e servizi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al comma 3-bis, prevede che *“i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo a un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n° 56. In alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore o di riferimento. L'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo(CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”*.

Che l'art. 23-ter, comma 1, DL 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni in L. 11.08.2014, n. 114, ha stabilito che *“Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'art. 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*.

Che al comma 3 del medesimo art. 23-ter succitato è stabilito che *“I comuni con popolazione superiore a 10.000 mila abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”*.

Dato atto che, fatte salve le sopraccitate modalità di acquisizione escluse dalla competenza della centrale di committenza, gli enti locali conservano, altresì, le fasi procedurali delle restanti procedure di affidamento concernenti tanto la programmazione quanto la stipula e l'esecuzione di ogni singolo contratto.

Considerato che la Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini, può essere considerata a tutti gli effetti *“Unione di comuni”* ai sensi dell'art. 27 , comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000, ai fini dell'applicazione dell'art. 33, co. 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 (cd Codice dei contratti), come integrato dell'art. 23, co. 4 del D.L. 201/2011, in materia di affidamento ad un'unica centrale di committenza delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte dei comuni.

Vista la deliberazione n° 12 del 09.10.2004, con la quale il Consiglio della Comunità Montana predetta, di cui questo Comune è parte, ha approvato uno schema di convenzione e di regolamento per l'istituzione, il funzionamento e la gestione in forma associata presso la propria sede di una *“Centrale di Committenza Unica”* per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi cui possono aderire tutti o parte dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana e comini contigui, al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa, in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e soprattutto tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficienza), ottemperando al disposto dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), succitato;

Visti lo schema di convenzione, composto da n. 13 articoli, e di regolamento per il funzionamento della centrale di committenza, composto da n. 17 articoli, nei testi allegati alla deliberazione predetta e che vengono allegati anche alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto procedere alla loro approvazione;

Rilevato che negli atti di cui al punto precedente è prevista la costituzione della Centrale di Committenza presso la Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini mediante il modello della *“delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”*, che utilizzerà professionalità esistenti già in servizio;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art.49 del D.lgs 267/00;

Visto lo Statuto Comunale;

Con il seguente esito della votazione:

Presenti: n. 11 ; Votanti n. 11 ; Astenuti: n. 0 ;

Voti favorevoli n. 11 ; Voti contrari n. 0 ;

DELIBERA

1) di aderire alla costituzione della Centrale Unica di Committenza presso la Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini che opererà secondo il modello della *“delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”* e utilizzerà professionalità esistenti già in servizio;

2) di approvare lo schema di convenzione per l'istituzione di un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, composto da n. 12 articoli, unitamente al regolamento per il suo funzionamento, composto da n. 9 articoli, nei testi allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3) di autorizzare sin d'ora il Sindaco a sottoscrivere la convenzione allegata;

4) di autorizzare la Giunta Comunale, il Segretario Comunale e i responsabili delle singole aree organizzative, ciascuno per le proprie competenze previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, a predisporre tutti gli atti conseguenti e necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione

IL CONSIGLIO

Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della facoltà di cui all'art. 134, comma 4, del più volte citato D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con il seguente esito della votazione:

Presenti: n. 11 ; Votanti n. 11 ; Astenuti: n. 0 ;

Voti favorevoli n. 11 ; Voti contrari n. 0 ;

DELIBERA

di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

CENTRALE DI COMMITTENZA

SCHEMA CONVENZIONE ATTUATIVA

L'anno il giorno del mese di presso la sede della Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini, in Tivoli, Via Tiburtina, n° 2

tra

1. Il Comune di, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
2. Il Comune di, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
3. Il Comune di, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
4. la Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini, in persona del Presidente, domiciliato per la sua carica in Via Tiburtina, 2 – Tivoli (RM), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

PREMESSO

che i Comuni di intendono istituire e gestire in forma convenzionale ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, la "centrale di committenza unica" per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa, in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e soprattutto tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficacia), ottemperando al disposto dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), che al comma 3 bis prevede che *"i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo a un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n° 56. In alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore o di riferimento. L'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo(CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma"*;

CONSIDERATO

che la Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini, di cui i Comuni sopra citati fanno parte ai sensi della L.R. del Lazio n° 9/1999 e successive modifiche ed integrazioni, è considerata unione di comuni ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs 267/2000, ai fini dell'applicazione dell'art. 33, co. 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 (cd Codice dei contratti), in materia di

affidamento ad un'unica centrale di committenza delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture per conto dei comuni montani e parzialmente montani ad essa appartenenti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione

1. Con la presente Convenzione la Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini e i Comuni di, a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono di istituire presso la sede della Comunità Montana medesima sita in Tivoli (Rm), Via Tiburtina, n° 2, una Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che opererà, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore della Comunità Montana medesima, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio;

Art. 2 – Funzioni della Centrale di Committenza

1. Il funzionamento della Centrale Unica di Committenza è disciplinato dall'apposito REGOLAMENTO che si allega alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale, e dalle norme non espressamente indicate che disciplinano l'aggiudicazione di contratti di affidamento di lavori, servizi o forniture da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. Gli enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dalla Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini, indicata quale capo convenzione.

Art. 4 – Strumenti di comunicazione tra i contraenti

1. E' istituita la Conferenza dei rappresentanti legali composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione e dal Presidente della Comunità Montana o dai loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Comunità Montana.

2. La conferenza è convocata dal presidente, anche su richiesta del/i Sindaco/i del/i Comune/i convenzionato/i. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della conferenza è convocata dal Presidente della Comunità Montana.

3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:

- a) approva il programma annuale di attività, entro il mese di ottobre di ogni anno, in tempo utile per la predisposizione, da parte degli Enti convenzionati, del Bilancio di Previsione;
- b) propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate.
- c) verifica e vigila sull'andamento della gestione associata.

4. La conferenza può essere integrata dai rispettivi segretari comunali con funzioni esclusivamente consultive.

Art. 5 – Responsabile della Centrale di Committenza

1. Il Responsabile della Centrale di Committenza è il Segretario Dirigente della Comunità Montana.

2. Il Responsabile ha i seguenti compiti:

- a) Ricepire le direttive della Conferenza dei Rappresentanti Legali;
- b) Predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;
- c) Coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;
- d) Relazionare periodicamente alla conferenza dei rappresentanti legali sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
- e) Adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;

Art. 6 – Personale

1. La Centrale di Committenza utilizzerà professionalità esistenti già in servizio presso i Comuni e la Comunità Montana, che opereranno secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza.

2. La contrattazione decentrata di ciascun Comune e Comunità Montana può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale in convenzione secondo la disciplina dell'art. 36 del C.C.N.L. in vigore, utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31 del medesimo contratto.

3. La struttura potrà ricorrere anche ad incarichi professionali e collaborazioni esterne, nonché a prestazioni di servizio ove ciò risulti conveniente e opportuno.

Art. 7 – Durata della convenzione e ulteriori adesioni

1. La convenzione avrà durata di anni due decorrenti dal 1° gennaio 2015 per quanto attiene alle procedure per l'acquisizione di servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per quanto attiene alle procedure per l'acquisizione di lavori e s'intenderà automaticamente rinnovata di anno in anno salvo recesso ai sensi del successivo art. 9.

2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari degli Enti convenzionati.

3. Alla presente convenzione possono aderire altri Comuni. L'adesione è disposta dal Consiglio Comunale del Comune interessato mediante approvazione della presente convenzione e del regolamento allegato e successiva sottoscrizione della convenzione medesima da parte del Sindaco.

Art. 8 – Rapporti finanziari

1. Le spese derivanti alla Comunità Montana in attuazione della presente convenzione vengono ripartite tra gli enti aderenti in relazione all'attività svolta per ciascuna amministrazione; viene comunque fissato un contributo fisso annuo di € 1.000,00 a carico di ciascuna amministrazione.

2. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste nel presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010.

3. In ogni caso restano a carico di ciascun ente aderente le spese postali, nonché ogni altra spesa sostenuta per la procedura di affidamento.

4. La determinazione e la ripartizione degli eventuali costi aggiuntivi sarà oggetto di valutazione da parte della Conferenza dei Sindaci degli enti aderenti e di approvazione da parte della Comunità Montana; le decisioni assunte in sede di Conferenza dei Sindaci degli enti aderenti, una volta approvate dalla Comunità Montana, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

5. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti interessati. Eventuali spese aggiuntive e/o eventuali avanzi di gestione vengono sostenute e/o rimessi agli Enti in proporzione all'importo dei lavori appaltati.

Art. 9 – Recesso e risoluzione della convenzione

1. Gli enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 8, ciascun Ente ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.

2. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

3. E' consentito all'Ente recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico con definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

Art. 10 – Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate alla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 4.

2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Art. 11 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 12 – Registrazione

1. La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini

Cornicolani Prenestini.....

Il Presidente

.....

Comune di

Il Sindaco

.....

Comune di

Il Sindaco

.....

Comune di

Il Sindaco

.....

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
1	Oggetto del regolamento.
2	Funzioni, attività e servizi ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 163/2006.
CAPO II - FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA	
3	Regole di organizzazione e funzionamento.
4	Attività di competenza dell'Ente convenzionato.
CAPO III - RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI	
5	Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.
6	Dotazione del personale.
7	Commissioni di gara.
8	Strumenti di comunicazione fra i contraenti.
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
9	Controversie e contenziosi

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del funzionamento della Centrale Unica di Committenza istituita con atto convenzionale, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000, dai Comuni di : _____, e la Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini in attuazione dell'obbligo di cui all'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006.
2. La Centrale Unica di committenza ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, le procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito intercomunale.
3. Sono riservati alla Centrale Unica di committenza tutte le procedure di gara finalizzate all'affidamento dei lavori, servizi e forniture comprese quelle effettuate in economia mediante amministrazione diretta e quelle disciplinate dall'art.125 commi 8 secondo periodo e 11 secondo periodo (inferiori alla soglia di 40.000,00) del D.Lgs.163/2006 e ss. mm. e ii.
4. I Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza che hanno una popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
5. Sono esclusi dalla competenza della Centrale Unica di Committenza, e gestiti direttamente dai rispettivi enti, gli appalti di lavori, forniture e servizi relativamente ai quali i singoli enti aderenti decideranno di procedere alternativamente:
 - mediante acquisizione diretta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di cui all'art. 328 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per importi sino alla soglia consentita (attualmente pari ad € 200.000,00)
 - mediante adesione alle convenzioni CONSIP s.p.a. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i..
5. Nell'espletamento delle sue funzioni, la Centrale Unica di committenza opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità, di trasparenza, di libera concorrenza, di non discriminazione e nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 2 – Funzioni, attività e servizi.

1. La Centrale di Committenza, provvede per conto e nell'interesse degli Enti convenzionati, alla gestione della procedura di gara per l'appalto e concessioni di lavori, servizi e forniture. In particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
 - a) collabora con l'ente convenzionato ai fini di una corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura in relazione alle esigenze degli enti interessati;
 - b) concorda con l'Ente convenzionato la procedura di gara per la scelta del contraente;
 - c) collabora con l'ente convenzionato per la stesura dei capitolati di cui all'art. 5, comma 7, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - d) collabora con il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), nominato dall'Ente convenzionato ai sensi dell'ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 alla predisposizione del bando di gara;

- e) redige, in collaborazione con il R.U.P. dell'Ente convenzionato, e approva, con apposita determinazione, i bandi di gara, il disciplinare di gara e le lettere di invito, e quant'altro necessario per l'attivazione della procedura di gara. Il Bando, il disciplinare di gara, le lettere di invito ecc. dovranno essere sottoscritte dal R.U.P. dell'Ente Convenzionato e dal Responsabile del Centrale unica di committenza;
- f) provvede alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi ai sensi del D.lgs 163/2006;
- g) acquisisce dai responsabili dei singoli Comuni convenzionati, l'elenco delle imprese di fiducia per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata ovvero in economia;
- h) acquisisce dai responsabili dei singoli Comuni convenzionati, l'elenco di operatori economici per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'affidamento di incarichi professionali mediante procedura negoziata ovvero in economia;
- i) definisce, in sintonia con l'ente convenzionato, sia il criterio di aggiudicazione sia eventuali e ulteriori atti aggiuntivi;
- j) definisce, in sintonia con l'ente convenzionato, nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
- k) nomina i componenti della commissione di gara;
- l) provvede all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria e dell'aggiudicazione definitiva;
- m) cura gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 79 del D.lgs 163/2006 e s.m.i;
- n) cura la pubblicazione dell'avviso dei risultati della procedura di affidamento ai sensi del D.lgs 163/2006;
- o) collabora alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento;
- p) collabora alla stesura dello schema di contratto;
- q) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011;
- r) trasmette all'ente convenzionato, come disposto dall'art. 6, comma 2, lettera a), dello stesso D.P.C.M. 30 giugno 2011, gli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli art. 3 e 4 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare;
- s) cura le comunicazioni all'osservatorio dei lavori pubblici delle informazioni dovute ai sensi del D.Lgs 163/2006 avvalendosi della collaborazione del R.U.P. di cui alla lettera a) i fini dell'acquisizione delle necessarie informazioni;
- t) gestisce gli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- u) ai sensi del combinato disposto degli artt. 328 e 332 del D.P.R. n° 207/2010 e per le fattispecie previste dalla legge, la C.U.C. potrà ricorrere ad un proprio M.E.P.A. e, nel caso in cui questi non vengano forniti dai comuni convenzionati, a propri elenchi aperti di operatori economici, fatto salvo, ove dovuto, il ricorso a CONSIP.

CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Art. 3 – Regole di organizzazione e funzionamento.

1. La Centrale Unica di Committenza è operativa presso la sede della Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini, Via Tiburtina, n° 2, Tivoli (Rm), che dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro di protocollo e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

2. Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando:

a) nel caso di lavori pubblici:

- delibera di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche;
- delibera di approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo corredato dai pareri e nulla osta necessari per l'esecuzione dei lavori e con indicazione specifica della copertura finanziaria e conseguente impegno sul pertinente capitolo del bilancio dell'ente convenzionato;
- verbale di validazione del progetto esecutivo o definitivo debitamente approvato dall'organo competente;
- elaborati progettuali completi;
- capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, e, se previsto, Piano di Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza.

b) in caso di servizi e forniture:

- progetto di cui all'art. 279 del D.P.R. 207/2010 con la relativa delibera di approvazione dello stesso con l'indicazione specifica della copertura finanziaria e conseguente impegno sul pertinente capitolo del bilancio dell'Ente convenzionato

La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale di Committenza.

3. La Centrale di Committenza si impegna, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti previsti dal presente regolamento da parte dell'Ente convenzionato, ad attivare la procedura di gara.

4. La Centrale di Committenza una volta redatto il bando di gara, il disciplinare di gara, o le lettere di invito, predisposti in collaborazione del RUP del Comune convenzionato, li approva e indice la gara di appalto e svolge tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici

5. Nella determina del Responsabile della centrale di committenza di indizione della gara di appalto devono comparire le spese che l'Ente convenzionato dovrà eventualmente sostenere per la pubblicità legale sulle gazzette ufficiali. Il Bando di gara dovrà essere pubblicato contestualmente all'albo pretorio del Comune ove devono essere eseguiti i lavori, i servizi e le forniture e su quello della Centrale di Committenza, nonché sulle gazzette e sui siti informatici preposti nei casi previsti dalla normativa vigente.

6. La Centrale di Committenza consegna all'Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Art. 4 – Attività di competenza dell'Ente convenzionato.

1. L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:

- a) la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento, relativamente al settore di competenza il quale emana il provvedimento atto ad attivare la procedura di ciascun intervento e provvede alla predisposizione, in collaborazione con la Centrale unica di committenza, del bando di gara, del disciplinare di gara delle lettere di invito, e di quant'altro necessario per l'espletamento della gara. Il R.U.P. sottoscrive il Bando di gara, il Disciplinare di gara, le lettere di invito e tutti gli altri atti di gara ..
- b) le attività d'individuazione delle opere da realizzare, dei servizi e delle forniture da acquisire;

- e) redige, in collaborazione con il R.U.P. dell'Ente convenzionato, e approva, con apposita determinazione, i bandi di gara, il disciplinare di gara e le lettere di invito, e quant'altro necessario per l'attivazione della procedura di gara. Il Bando, il disciplinare di gara, le lettere di invito ecc. dovranno essere sottoscritte dal R.U.P. dell'Ente Convenzionato e dal Responsabile del Centrale unica di committenza;
- f) provvede alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi ai sensi del D.lgs 163/2006;
- g) acquisisce dai responsabili dei singoli Comuni convenzionati, l'elenco delle imprese di fiducia per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata ovvero in economia;
- h) acquisisce dai responsabili dei singoli Comuni convenzionati, l'elenco di operatori economici per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'affidamento di incarichi professionali mediante procedura negoziata ovvero in economia;
- i) definisce, in sintonia con l'ente convenzionato, sia il criterio di aggiudicazione sia eventuali e ulteriori atti aggiuntivi;
- j) definisce, in sintonia con l'ente convenzionato, nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
- k) nomina i componenti della commissione di gara;
- l) provvede all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria e dell'aggiudicazione definitiva;
- m) cura gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 79 del D.lgs 163/2006 e s.m.i;
- n) cura la pubblicazione dell'avviso dei risultati della procedura di affidamento ai sensi del D.lgs 163/2006;
- o) collabora alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento;
- p) collabora alla stesura dello schema di contratto;
- q) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011;
- r) trasmette all'ente convenzionato, come disposto dall'art. 6, comma 2, lettera a), dello stesso D.P.C.M. 30 giugno 2011, gli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli art. 3 e 4 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare;
- s) cura le comunicazioni all'osservatorio dei lavori pubblici delle informazioni dovute ai sensi del D.Lgs 163/2006 avvalendosi della collaborazione del R.U.P. di cui alla lettera a) i fini dell'acquisizione delle necessarie informazioni;
- t) gestisce gli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- u) ai sensi del combinato disposto degli artt. 328 e 332 del D.P.R. n° 207/2010 e per le fattispecie previste dalla legge, la C.U.C. potrà ricorrere ad un proprio M.E.P.A. e, nel caso in cui questi non vengano forniti dai comuni convenzionati, a propri elenchi aperti di operatori economici, fatto salvo, ove dovuto, il ricorso a CONSIP.

CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Art. 3 – Regole di organizzazione e funzionamento.

1. La Centrale Unica di Committenza è operativa presso la sede della Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini, Via Tiburtina, n° 2, Tivoli (Rm), che dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro di protocollo e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

- c) la redazione e l'approvazione dei progetti e degli altri elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d) la validazione del progetto esecutivo o definitivo;
- e) la scelta della procedura di gara in collaborazione con il responsabile della centrale unica;
- f) l'approvazione dell'elenco delle imprese di fiducia per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata ovvero in economia;
- g) l'approvazione dell'elenco di operatori economici per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'affidamento di incarichi professionali mediante procedura negoziata ovvero in economia;
- h) l'invio alla Centrale Unica di Committenza (da parte del R.U.P. di cui alla lettera a), degli elenchi di cui alle precedenti lettere f) e g);
- i) l'adozione della determina a contrarre che indica il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, il valore economico, la forma del contratto, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
- l) la stipula del contratto d'appalto;
- m) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento relativamente al settore di competenza;
- n) nell'eventualità dell'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati ad eventuali esperti nominati dalla Centrale Unica di Committenza nell'ambito della commissione aggiudicatrice. Tali oneri vanno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

CAPO III – RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 5– Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.

1. Si fa rinvio a quanto stabilito dall'articolo 8 della convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza.

Art. 6– Dotazione del personale.

1. Si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 6 della convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza.

Art. 7 – Commissioni di gara.

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza.

2. La Commissione di gara è composta dal Presidente (nella persona del Responsabile della Centrale di committenza) e da n. 2 componenti indicati dall'Ente convenzionato (in caso di carenza di organico i due componenti verranno indicati dagli altri Enti convenzionati). Nel caso che il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione sarà nominata ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 163/2006.

Art. 8– Strumenti di comunicazione fra i contraenti.

1. Si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 4 della convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza.

Art. 9 – Controversie e contenziosi.

1. Gli oneri economici dei contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento sono a carico dell'Ente convenzionato che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.

2. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa secondo le procedure di cui all'art. 4 della convenzione istitutiva della Centrale Unica di committenza.

3. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

- c) la redazione e l'approvazione dei progetti e degli altri elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d) la validazione del progetto esecutivo o definitivo;
- e) la scelta della procedura di gara in collaborazione con il responsabile della centrale unica;
- f) l'approvazione dell'elenco delle imprese di fiducia per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata ovvero in economia;
- g) l'approvazione dell'elenco di operatori economici per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'affidamento di incarichi professionali mediante procedura negoziata ovvero in economia;
- h) l'invio alla Centrale Unica di Committenza (da parte del R.U.P. di cui alla lettera a), degli elenchi di cui alle precedenti lettere f) e g);
- i) l'adozione della determina a contrarre che indica il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, il valore economico, la forma del contratto, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
- l) la stipula del contratto d'appalto;
- m) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento relativamente al settore di competenza;
- n) nell'eventualità dell'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati ad eventuali esperti nominati dalla Centrale Unica di Committenza nell'ambito della commissione aggiudicatrice. Tali oneri vanno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

CAPO III – RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 5– Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.

1. Si fa rinvio a quanto stabilito dall'articolo 8 della convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza.

Art. 6– Dotazione del personale.

1. Si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 6 della convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza.

Art. 7 – Commissioni di gara.

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza.

2. La Commissione di gara è composta dal Presidente (nella persona del Responsabile della Centrale di committenza) e da n. 2 componenti indicati dall'Ente convenzionato (in caso di carenza di organico i due componenti verranno indicati dagli altri Enti convenzionati). Nel caso che il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione sarà nominata ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 163/2006.

Art. 8– Strumenti di comunicazione fra i contraenti.

1. Si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 4 della convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza.

Art. 9 – Controversie e contenziosi.

1. Gli oneri economici dei contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento sono a carico dell'Ente convenzionato che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.

2. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa secondo le procedure di cui all'art. 4 della convenzione istitutiva della Centrale Unica di committenza.

3. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 22 DICEMBRE - ORE 19,30 - NUMERO ODG 5

OGGETTO: ISTITUZIONE, A MEZZO DI CONVENZIONE, DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PRESSO LA COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI TIBURTINI CORNICOLANI PRENESTINI: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE UNITAMENTE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa e dell'Area tecnica, per quanto concerne la regolarità Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprimono parere FAVOREVOLE.

Castel San Pietro Romano, li 18.12.2014

Il Responsabile dell'area Amministrativa-Contabile

Dott. Gianpaolo Nardi

Il Responsabile dell'area Tecnica-Manutentiva

Arch. Fabio Gambini

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE.

Castel San Pietro Romano, li 18.12.2014



Il Responsabile del servizio

Dott. Gianpaolo Nardi

Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. Gianpaolo Nardi



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gianluca Torriero





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune in data 23 DIC 2014 per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Castel San Pietro Romano, li 23 DIC 2014

IL MESSO COMUNALE

Pietro Guglielmini



Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il giorno 23 DIC 2014, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Castel San Pietro Romano, li 23 DIC 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gianluca Torriero



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.133 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Castel San Pietro Romano, li 23 DIC 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gianluca Torriero

